

Indice

Allegato I	Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa ...	3
Titolo I:	Disposizioni generali	3
Articolo 1	Definizioni	3
Titolo II:	Definizione della nozione di «prodotti originari»	3
Articolo 2	Criterio dell'origine	3
Articolo 3	Cumulo dell'origine	4
Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti.....	4
Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	5
Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 7	Unità di riferimento.....	6
Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Articolo 9	Assortimenti	6
Articolo 10	Elementi neutri	6
Titolo III:	Requisiti territoriali	6
Articolo 11	Principio della territorialità.....	6
Articolo 12	Trasporto diretto.....	7
Articolo 13	Esposizioni	7
Titolo IV:	Restituzione o esenzione.....	7
Articolo 14	Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi	7
Titolo V:	Prova dell'origine	8
Articolo 15	Requisiti di carattere generale	8
Articolo 16	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.....	8
Articolo 17	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1.....	9
Articolo 18	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1	9
Articolo 19	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.....	9
Articolo 20	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.....	9
Articolo 21	Esportatore autorizzato.....	10
Articolo 22	Validità della prova dell'origine	10
Articolo 23	Presentazione della prova dell'origine	10
Articolo 24	Importazioni con spedizioni scaglionate	11
Articolo 25	Esonero dalla prova dell'origine.....	11
Articolo 26	Documenti giustificativi	11
Articolo 27	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	12
Articolo 28	Discordanze ed errori formali.....	12
Titolo VI:	Metodi di cooperazione amministrativa	12
Articolo 29	Notifiche	12
Articolo 30	Assistenza amministrativa	12

Articolo 31	Controllo delle prove dell'origine	12
Articolo 32	Composizione delle controversie	13
Articolo 33	Riservatezza.....	13
Articolo 34	Sanzioni.....	13
Articolo 35	Zone franche	13
Titolo VII:	Disposizioni finali.....	14
Articolo 36	Sottocomitato per le questioni doganali e di origine	14
Articolo 37	Note esplicative	14
Articolo 38	Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale	14
APPENDIX 1 TO ANNEX I		15
INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN APPENDIX 2		15
Note 1		15
Note 2		15
Note 3		15
Note 4		16
Note 5		16
Note 6		18
Note 7		18
Appendice I all'Allegato I		20
Note esplicative (solo testo inglese)		20
Appendice II all'Allegato I		20
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni, a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		20
Appendice III all'Allegato I		20
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1		20

Allegato I Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Ad articolo 8

Titolo I: Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «capitoli» e «voci», i capitoli (codici a due cifre) e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato;
- b) «classificare», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- c) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- d) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- e) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o in Cile, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. Il prezzo include il valore di tutti i materiali utilizzati, le spese di laboratorio e gli utili, nonché ulteriori spese conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo OMC sul valore in dogana, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- f) «merci», i materiali e i prodotti;
- g) «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali;
- h) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- i) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- j) «materiali non originari», i materiali che ai sensi del presente Allegato non sono considerati originari;
- k) «Parte», l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Cile. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- l) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- m) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Cile;
- n) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito alla lettera m, applicato per analogia;
- o) quando si rinvia all'«autorità pubblica competente», si tratta dell'autorità doganale di ciascuno Stato dell'AELS e della «Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)» del Ministero degli affari esteri del Cile o del suo sostituto con la stessa funzione ai sensi del presente Allegato.

Titolo II: Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Criterio dell'origine

1. Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS:

- a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
 - c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno Stato dell'AELS esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi del presente Allegato.
2. Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Cile:
- a) i prodotti interamente ottenuti in Cile ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti in Cile in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cile di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
 - c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Cile esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi del presente Allegato.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte si considerano originari dell'altra Parte ai sensi del presente Allegato, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6 del presente Allegato.
2. I prodotti originari di una Parte ai sensi del presente Allegato esportati da una Parte verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato dal prezzo più elevato verificabile in primo luogo pagato per detto prodotto nella Parte in questione.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 1 lettera a e paragrafo 2 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» sia in uno Stato dell'AELS sia in Cile:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare delle zone costiere territoriali o dalla zona economica esclusiva di uno Stato dell'AELS o del Cile¹;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle zone economiche esclusive territoriali delle Parti, con navi che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Cile;
- h) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Cile, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere f e g;
- i) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime o essere utilizzati come cascami;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a–k.

¹ I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare delle zone costiere territoriali o della zona economica esclusiva di una Parte sono considerati interamente ottenuti se sono stati pescati da navi immatricolate o iscritte nel registro marittimo di detta Parte e che battono la sua bandiera.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 2 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato 2.

Le condizioni surriferite stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa o in un'altra impresa di uno Stato dell'AELS o del Cile, è impiegato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. Impregiudicato il paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali eventualmente indicate nell'Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.

Nonostante le note 5 e 6 dell'Allegato 1, il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Impregiudicato il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e l'assemblaggio di colli;
 - c) il lavaggio, la pulitura, inclusa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di tessuti;
 - e) le semplici² operazioni di pittura e levigazione;
 - f) la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la pilatura, la brillatura di granaglie e riso;
 - g) la colorazione e formatura dello zucchero;
 - h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - i) l'affilatura, le semplici² operazioni di molatura o di taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici² operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice² operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela³ di prodotti anche di specie diverse;
 - n) il semplice² assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo o la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - o) le operazioni destinate esclusivamente a facilitare il caricamento;
 - p) la macellazione di animali;

² «Semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per compiere dette operazioni.

³ «Semplice miscela» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni. Una semplice miscela tuttavia non provoca alcuna reazione chimica. La reazione chimica è un processo (compresi i processi biochimici) che implica la rottura di una catena intramolecolare e la formazione di nuove bande intramolecolari oppure la modifica della disposizione degli atomi in una molecola e la conseguente formazione di una molecola con una nuova struttura.

- q) il cumulo di due o più operazioni elencate alle lettere a–p.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Cile su quel prodotto.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente Allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che:
- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; o
 - b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine. Il materiale d'imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è stato imballato per il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Titolo III: Requisiti territoriali

Articolo 11 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dall'articolo 3, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario stabilite nel titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione o in uno Stato dell'AELS o in Cile.
2. Fatte salve le possibilità previste dall'articolo 3, un prodotto originario esportato da uno Stato dell'AELS o dal Cile verso un Paese terzo e successivamente reimportato è considerato non originario, a meno che non si forniscano alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- a) il prodotto reimportato è lo stesso che è stato esportato; e
 - b) il prodotto reimportato non è stato sottoposto ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarlo in buono stato durante la sua permanenza nel Paese terzo in questione o il trasporto.

Articolo 12 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Allegato trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può all'occorrenza effettuarsi con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che essi non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. La merce deve restare sotto controllo doganale nel paese di transito.
2. Su richiesta delle autorità doganali del Paese d'importazione l'importatore deve comprovare, mediante documenti appropriati, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 13 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Cile beneficiano, all'importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato dell'AELS o dal Cile nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell'AELS o in Cile;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutte le fiere o esposizioni di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale o manifestazioni pubbliche analoghe, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. Le autorità doganali del Paese di importazione possono esigere prove del fatto che i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza della dogana nel Paese dell'esposizione o altre prove relative alle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Alle autorità doganali del Paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. In essa vanno indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. Nel caso del certificato di circolazione EUR.1, queste indicazioni vanno riportate nella rubrica «Osservazioni».

Titolo IV: Restituzione o esenzione**Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile ai sensi del presente Allegato, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Cile, ad alcun tipo di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le disposizioni relative a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all'importazione applicabili in uno Stato dell'AELS o in Cile ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno⁴.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

⁴ Le Parti convengono che il pagamento dei dazi all'importazione può essere differito fino ad esportazione del prodotto finale avvenuta, in modo che le autorità possano conoscere la destinazione finale del prodotto.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi di cui all'articolo 7 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili di cui all'articolo 8, nonché agli assortimenti di cui all'articolo 9, quando detti articoli non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano esclusivamente ai materiali contemplati dal presente Accordo. Esse non impediscono l'applicazione di un sistema di restituzione dei dazi all'esportazione per i prodotti agricoli conformemente alle disposizioni relative all'esportazione del presente Accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Titolo V: Prova dell'origine

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile beneficiano, all'importazione in una delle altre Parti, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato 3;
 - b) nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, denominata qui di seguito «dichiarazione su fattura», il cui testo è riportato nell'Allegato 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. Impregiudicato il paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente Allegato beneficiano all'importazione, nei casi di cui all'articolo 25, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dall'autorità pubblica competente del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda secondo il modello dell'Allegato 3.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità pubblica competente del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.
5. Le autorità pubbliche competenti che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente Allegato. A tale scopo esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità pubbliche competenti che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la casella riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del Paese di esportazione e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16 paragrafo 7 il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) vengono fornite all'autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
«ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI».
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «DUPLICADO».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Cile, si può sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, verso un'altra Parte o altrove nel Paese di importazione interessato. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati, in conformità con la legislazione del Paese di importazione, dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera b può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21; o
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi gli importi seguenti:
 - i) 6000 euro,
 - ii) 6300 dollari americani (USD),
 - iii) 4 700 000 pesos cileni (CLP),
 - iv) 50 000 corone norvegesi (NOK),
 - v) 510 000 corone islandesi (ISK),
 - vi) 10 300 franchi svizzeri (CHF).

Qualora le merci siano fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applicherà un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione, conformemente alla legislazione nazionale.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità pubbliche competenti del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente Allegato.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni del diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità pubblica competente del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.

Articolo 21 Esportatore autorizzato

1. Le autorità pubbliche competenti del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, di seguito designato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità pubbliche competenti le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente Allegato.
2. Le autorità pubbliche competenti possono subordinare il conferimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità pubbliche competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità pubbliche competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità pubbliche competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine

1. La prova dell'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere una traduzione della prova dell'origine, che può essere prodotta anche dall'esportatore. Esse possono inoltre esigere che la di-

chiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente Allegato.

2. Se del caso e se le prescrizioni legali interne degli Stati dell'AELS interessati e del Cile lo prevedono, il trattamento preferenziale può essere accordato fino a due anni dopo l'accettazione della dichiarazione di importazione, a condizione che venga presentata una prova dell'origine che attesti il diritto a un trattamento preferenziale per la merce importata in quel momento.

Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23, su altri documenti emessi dall'Unione postale universale o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Per quanto concerne le piccole spedizioni da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - i) 500 euro;
 - ii) 530 dollari americani (USD);
 - iii) 400 000 pesos cileni (CLP);
 - iv) 4100 corone norvegesi (NOK);
 - v) 43 000 corone islandesi (ISK);
 - vi) 900 franchi svizzeri (CHF).
4. Per quanto concerne i prodotti contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - vii) 1200 euro;
 - viii) 1250 dollari americani (USD);
 - ix) 940 000 pesos cileni (CLP);
 - x) 10 000 corone norvegesi (NOK);
 - xi) 100 000 corone islandesi (ISK);
 - xii) 2100 franchi svizzeri (CHF).
5. Quando le merci sono fatturate o indicate in una valuta diversa da quelle elencate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione.

Articolo 26 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 paragrafo 3 e all'articolo 20 paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Cile dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;

- c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in Cile o in uno Stato dell'AELS, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Cile dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno; oppure
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Cile conformemente al presente Allegato.

Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno 3 anni i documenti di cui all'articolo 16 paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno 3 anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20 paragrafo 3.
- 3. Le autorità pubbliche competenti del Paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno 3 anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16 paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali dello Stato dell'AELS di importazione devono conservare per almeno 3 anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura, presentati in occasione dell'importazione, devono restare a disposizione delle autorità doganali cile per 5 anni.

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti sulla prova dell'origine, come errori di battitura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo VI: Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 29 Notifiche

Le autorità pubbliche competenti delle Parti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati per l'autenticazione dei certificati di circolazione EUR.1, le informazioni sulla composizione dei numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati, nonché un modello del certificato originale di circolazione EUR.1; contemporaneamente esse si comunicano gli indirizzi delle autorità pubbliche competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. Tutte le modifiche vanno comunicate tempestivamente alle Parti.

Articolo 30 Assistenza amministrativa

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Allegato, gli Stati dell'AELS e il Cile si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali del Paese di importazione e le autorità pubbliche competenti del Paese d'esportazione, nel controllo del carattere originario dei prodotti in questione, dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti e nel rispetto delle altre condizioni previste dal presente Allegato.

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

- 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato ogniquale volta le autorità doganali dello Stato di importazione vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti del presente Allegato.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono all'autorità pubblica competente del Paese di esportazione il certificato di circo-

lazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo a posteriori, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità pubbliche competenti del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'AELS o del Cile e se soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.
6. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Articolo 32 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e l'autorità pubblica competente responsabile della sua esecuzione o che sollevano problemi di interpretazione del presente Allegato, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine.
2. Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese di importazione sono soggette alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 33 Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite. La comunicazione delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti siano costrette o autorizzate a farlo conformemente alle disposizioni in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati o nell'ambito di procedimenti giudiziari.

Articolo 34 Sanzioni

Sanzioni possono essere inflitte in conformità delle prescrizioni legali interne nel caso di infrazioni alle disposizioni del presente Allegato. In particolare è assoggettato a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 35 Zone franche

1. Gli Stati dell'AELS e il Cile adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti muniti di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservare il loro stato.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Cile importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Allegato.

Titolo VII: Disposizioni finali**Articolo 36 Sottocomitato per le questioni doganali e di origine**

1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, tratta gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e assiste il Comitato misto:
 - a) per quanto concerne le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente Allegato;
 - b) istituendo un foro dove sono trattate e dibattute questioni doganali, compresi le procedure doganali, il valore in dogana, i regimi doganali, la classificazione tariffale, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - c) per quanto concerne altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.
3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle prove dell'origine conformemente all'articolo 32 paragrafo 1 del presente Allegato.
4. Il Sottocomitato deve fare rapporto al Comitato misto. Esso può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività.
5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Cile presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.
6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Esso può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente in Cile e in uno Stato dell'AELS.
7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti è sottoposto alle Parti di regola al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 37 Note esplicative

1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti concordano «Note esplicative» riguardo all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione del presente Allegato.
2. Le Parti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

Articolo 38 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai prodotti che adempiono le disposizioni del presente Allegato e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in uno Stato dell'AELS o in Cile oppure temporaneamente immagazzinati in depositi posti sotto il controllo doganale oppure in zone franche sotto sorveglianza doganale o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

APPENDIX 1 TO ANNEX I**INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN APPENDIX 2****Note 1**

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 5 of the Annex.

Note 2

- 2.1 The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an 'ex', this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.
- 2.2 Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
- 2.3 Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.
- 2.4 Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3

- 3.1 The provisions of Article 5 of the Annex, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a State Party.

Example:

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the State Party concerned from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the State Party concerned. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

- 3.2 The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.
- 3.3 Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression "Manufacture from materials of any heading", then materials of any heading(s) (even materials of the same description and

heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression "Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading ..." or "Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product" means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

- 3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5306 to 5308 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

- 3.5 Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth - even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn - that is, the fibre stage.

- 3.6 Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4

- 4.1 The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
- 4.2 The term "natural fibres" includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as the wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and the other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
- 4.3 The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials, not classified in chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 4.4 The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5

- 5.1 Where, for a given product in the list, a reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this prod-

uct and which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).

- 5.2 However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,
- fine animal hair,
- horsehair,
- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus Agave,
- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current-conducting filaments,
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),
- other synthetic man-made staple fibres,
- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,
- other products of heading 5605.

Example:

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the yarn.

Example:

A cotton yarn, of heading 5204, made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed yarn. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

- 5.3 In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped", this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.
- 5.4 In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6

- 6.1 Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per cent of the ex-works price of the product.
- 6.2 Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

- 6.3 Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7

- 7.1 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:
 - a) vacuum-distillation;
 - b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) extraction by means of selective solvents;
 - f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
 - g) polymerisation;
 - h) alkylation;
 - i) isomerisation.
- 7.2 For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:
 - a) vacuum-distillation;
 - b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) extraction by means of selective solvents;
 - f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

- g) polymerisation;
 - h) alkylation;
 - i) isomerisation;
 - j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);
 - k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
 - l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250°C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
 - m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distils, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 method;
 - n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;
 - o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 per cent of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.
- 7.3 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur contents, any combination of these operations or like operations, do not confer origin.
- 7.4 Redistillation by a very thorough fractionation process means distillation (other than topping) by a continuous or batch process employed in industrial installations using distillates of subheading 2710 11 to 2710 99, 2711 11, 2711 12 to 2711 19, 2711 21 and 2711 29 (other than propane of a purity of 99 % or more) to obtain:
1. isolated high-purity hydrocarbons (90 % or more in the case of olefins and 95 % or more in the case of other hydrocarbons), mixtures of isomers having the same organic composition being regarded as isolated hydrocarbons;
only those process by means of which at least three different products are obtained are admissible, but this restriction does not apply in any instance where the process consists in the separation of isomers. In so far this concerns xylenes, ethylbenzene is included with xylene isomers;
 2. Products of subheading 2707 10 to 2707 30, 2707 50 and 2710 11 to 2710 99:
 - a) with no overlapping of the final boiling point of one fraction and the initial boiling point of the succeeding fraction and a difference of not more than 60 °C between the temperatures at which 5 and 90 % by the volume (including losses) distil by the ASTM D 86-67 method (reapproved 1972);
 - b) with an overlapping of the final boiling point of one fraction and the initial boiling point of the succeeding fraction and a difference of not more than 30 °C between the temperatures at which 5 and 90 % by volume (including losses) distil by the ASTM D 86-67 method (reapproved 1972).

Appendice I all'Allegato I**Note esplicative (solo testo inglese)**

[\(ved pagina 15\)](#)

Appendice II all'Allegato I

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni, a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(vedi parte 3/V\)](#)

Appendice III all'Allegato I**Modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1**

[\(vedi parte 1/VI\)](#)